

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 386

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione e formazione nonché riordino dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53»

(Parere ai sensi degli articoli 1 e 7 della legge 28 marzo 2003, n. 53)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 1° luglio 2004)

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE "ISTITUZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE NONCHE' RIORDINO DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA DELL'ISTRUZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 28 MARZO 2003, N.53"

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il Centro europeo dell'educazione, di cui agli articoli 290, 291, 294 e 295 del Testo Unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è stato trasformato in Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione ai sensi del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258 (INVALSI). Il successivo regolamento attuativo (decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313), previsto dall'articolo 3 del citato decreto legislativo ha disciplinato, tra l'altro, la composizione degli organi e le loro funzioni, le linee di organizzazione e di gestione (con rinvio a un successivo regolamento interno in forza della piena autonomia dell'Ente), le strutture e i rapporti di collaborazione esterna per consulenze tecnico-scientifiche, i controlli, la dotazione di personale, le procedure di reclutamento e la provvista di personale attraverso gli istituti del comando e del collocamento fuori ruolo.

La legge 28 marzo 2003, n. 53 recante delega al Governo "per la definizione per le norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale" ha previsto, all'articolo 1, comma 3 le iniziative da sostenere con il piano programmatico di interventi finanziari di cui al medesimo comma, tra cui l'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema scolastico e, all'articolo 3, comma 1, un'apposita delega al Governo per l'emanazione di "norme generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli studenti". La lettera b) del medesimo comma 1 prevede inoltre che, "ai fini del progressivo miglioramento e dell'armonizzazione della qualità del sistema di istruzione e di formazione, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative"; la stessa lettera aggiunge infine che "in funzione dei predetti compiti vengono rideterminate le funzioni e la struttura del predetto Istituto". Tali enunciazioni sono strettamente collegate a quelle dell'articolo 2, comma 1, lettera d) e seguenti della stessa legge delega, dove è delineato il sistema educativo di istruzione e di formazione articolato,

secondo quanto previsto dalla lettera d), nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado (le norme generali relative alla scuola dell'infanzia ed al primo ciclo sono state dettate con il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.59), e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale. Per quanto riguarda poi in particolare il sistema dell'istruzione e della formazione professionale, la successiva lettera h) precisa che, ferma restando la competenza regionale in materia di formazione professionale, i relativi percorsi conducono al conseguimento di titoli e qualifiche professionali valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione e mediante le norme regolamentari di cui all'articolo 7, comma 2 della stessa legge n.53. La competenza statale alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni relativi alla formazione professionale, ai sensi delle norme sopra citate, ricomprende anche la valutazione degli stessi livelli essenziali. Va quindi chiarito che lo schema non tocca in alcun modo la competenza regionale relativa alla valutazione dell'attività di formazione professionale, ma assoggetta alla valutazione da parte dell'INVALSI esclusivamente i livelli essenziali.

Il presente schema intende dare dunque seguito alla predetta delega legislativa provvedendo all'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione e formazione ed al riordino dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione di cui al decreto legislativo n.258 del 1999, istituto che assume la denominazione di "Istituto Nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e di formazione".

Lo schema si compone di quindici articoli e di una tabella A annessa.

L'articolo 1 stabilisce l'istituzione del Servizio nazionale del sistema di istruzione e di formazione, con l'obiettivo di valutare l'efficienza e l'efficacia del sistema di istruzione e di istruzione e formazione professionale. A tale riguardo si deve ribadire che il previsto Servizio nazionale, nell'ambito del quale opera l'Istituto nazionale di cui all'articolo 2 dello schema, non intende affatto travalicare, nel perseguimento dei suoi obiettivi, il ruolo e le competenze spettanti alle Regioni nella materia della formazione professionale, e l'attività di valutazione da esso svolta con riferimento alla formazione professionale ha per oggetto i livelli essenziali di prestazione che assicurano la valenza, su tutto il territorio nazionale, dei titoli e qualifiche professionali rilasciati nell'ambito del predetto Sistema. Aspetti, questi, che coinvolgono la competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione.

Lo stesso articolo 1 si fa quindi carico di precisare, in coerenza con l'articolo 117 della Costituzione, e quindi con la competenza attribuita dallo stesso articolo alle Regioni in materia di istruzione e formazione professionale, che, per tale materia, la valutazione concerne esclusivamente i livelli essenziali di prestazione, la cui determinazione resta riservata alla competenza esclusiva dello Stato. L'articolo 1 stabilisce inoltre che al conseguimento degli obiettivi previsti per il Servizio nazionale, concorrono l'Istituto Nazionale di Valutazione, come riordinato dal decreto stesso, e le istituzioni scolastiche e formative.

L'articolo 2 riordina l'Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema di Istruzione e di Formazione di cui al decreto legislativo n.258 del 1999. Un'importante innovazione è la prevista configurazione dell'Istituto come ente di ricerca, con personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, contabile, patrimoniale, regolamentare e finanziaria, sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione, università e ricerca. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e ricerca, con periodicità almeno triennale, individua le priorità strategiche delle quali l'Istituto dovrà tenere conto per programmare la propria attività, con propria direttiva o con apposite "linee guida definite di intesa con la Conferenza Unificata, previo concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali", a seconda che l'attività dell'Istituto abbia come elemento di riferimento il sistema dell'istruzione o quello dell'istruzione e formazione professionale. Il Ministro emana, altresì, specifiche direttive connesse agli obiettivi generali delle politiche educative nazionali.

L'articolo 3 stabilisce i compiti dell'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema dell'istruzione e di formazione prevedendo, accanto ai compiti già sostanzialmente svolti dall'Istituto di cui al decreto legislativo n.258 del 1999, un complesso di nuovi compiti, tutti funzionali all'obiettivo di delineare un compiuto sistema di valutazione fino ad ora non ancora realizzato. Per l'indicazione di tali compiti si rinvia a quanto specificato nell'articolo in questione. Tra i nuovi compiti si segnalano comunque quelli relativi alla predisposizione - per la loro scelta da parte del Ministro - ed alla gestione delle prove a carattere nazionale dell'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera c) della legge n.53/2003. Altro compito nuovo da segnalare, è quello di svolgere attività di formazione del personale docente e dirigente della scuola, connessa ai processi di valutazione e di autovalutazione delle istituzioni scolastiche.

Gli esiti delle attività svolte dall'Istituto sono oggetto di apposite relazioni presentate dal Presidente dell'Istituto al Ministro che ne dà comunicazione alla Conferenza Unificata, mentre è compito del Ministro stesso relazionare al

Parlamento a cadenza triennale sugli esiti della valutazione. Agli esiti delle verifiche il Ministero assicura idonee forme di pubblicità, nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali. L'Istituto pubblica ogni anno un rapporto sull'attività svolta.

L'articolo 4 – Indica gli organi dell'Istituto, che sono: il Presidente, il Comitato direttivo, il Collegio dei revisori dei conti.

L'articolo 5 – Stabilisce le modalità di scelta del Presidente dell'Istituto e le sue funzioni. Si prevede in particolare che il Presidente è scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e con adeguate conoscenze dei sistemi di istruzione e formazione e dei sistemi di valutazione in Italia e all'estero. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, con le stesse modalità per un ulteriore triennio.

L'articolo 6 – Stabilisce la composizione e le funzioni del Comitato direttivo.

Quanto alla composizione si prevede che il Comitato è composto dal Presidente e da cinque membri, scelti tra esperti nei settori di competenza dell'Istituto e nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Di tali componenti, uno è designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, un altro dal Presidente della Conferenza Stato-Regioni. Al Comitato sono attribuiti compiti che, proprio in ragione della qualificazione professionale dei suoi componenti, afferiscono a competenze sia di carattere tecnico – scientifico, sia di carattere amministrativo – gestionale. Si realizza in tal modo uno snellimento della struttura organizzativa, rispetto a quella già prevista per l'Istituto nazionale di valutazione di cui al decreto legislativo n. 258 del 1999, nella quale le predette competenze facevano sostanzialmente capo ad organi diversi. Si prevede quindi che il Comitato direttivo svolge i compiti di determinazione degli indirizzi della gestione, di fissazione degli obiettivi e dei programmi da attuare, nonché di verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli indirizzi impartiti. Spetta inoltre al Comitato direttivo, su proposta del Presidente, approvare il programma annuale dell'Istituto nel rispetto delle direttive del Ministro e delle linee-guida previste dall'articolo 1 dello schema; esaminare i risultati di tali verifiche avvalendosi dell'area tecnica di cui all'articolo 7, comma 4; deliberare il bilancio di previsione con le relative variazioni e il conto consuntivo; deliberare l'affidamento dell'incarico di direttore generale e il relativo trattamento economico e valutare i risultati della sua attività; deliberare i regolamenti interni dell'istituto. Il comitato, infine stabilisce le modalità operative del controllo

strategico sulla rispondenza dei risultati agli obiettivi e, in base a tale controllo delibera i necessari interventi correttivi.

L'articolo 7 detta le norme sul collegio dei revisori dei conti, al quale sono demandate le verifiche di regolarità amministrativa e contabile a norma del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

L'articolo 8 definisce la figura del direttore generale dell'Istituto. Al direttore generale sono demandate le responsabilità di gestione, nel rispetto degli indirizzi determinati dal Comitato direttivo, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Istituto verso l'esterno. In tale ambito il direttore ha i compiti di: predisporre, nell'attuazione del programma annuale, il bilancio di previsione e il conto consuntivo; curare il più efficace svolgimento delle attività e la realizzazione dei progetti; adottare gli atti di organizzazione degli uffici e delle articolazioni strutturali dell'Istituto, previsti dall'apposito regolamento; stipulare i contratti di prestazione d'opera ai sensi del successivo articolo 12. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato con contratto di diritto privato. Il relativo incarico è conferito dal Presidente dell'Istituto, previa delibera del Comitato direttivo, è rinnovabile e cessa decorsi novanta giorni dalla scadenza dell'incarico del Presidente. .

L'articolo 9 detta le norme sulla potestà regolamentare interna dell'Istituto e sui principi della sua organizzazione. E' prevista l'adozione di due regolamenti: uno di organizzazione e funzionamento, l'altro di amministrazione, contabilità e finanza.

Il regolamento di organizzazione e funzionamento prevede, sulla base del principio di separazione tra compiti e responsabilità di indirizzo, compiti e responsabilità di gestione e compiti e responsabilità di valutazione, un'area dei servizi amministrativi e informatici ed un'area tecnica della valutazione la quale svolge le verifiche periodiche e ne comunica gli esiti al comitato. Lo stesso regolamento provvede a ripartire i posti della dotazione organica del personale tra le aree, i livelli e i profili professionali, e a disciplinare il reclutamento del personale stesso sulla base delle disposizioni in materia di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni.

Il regolamento di amministrazione, contabilità e finanza disciplina i criteri della gestione, le procedure amministrative, contabili e finanziarie con le connesse responsabilità, fissando anche i principi della compilazione dei bilanci; disciplina anche le procedure contrattuali e le forme di controllo interno. E' previsto che per lo svolgimento dei compiti dell'area tecnica di valutazione

l'Istituto si avvalga delle specifiche professionalità degli ispettori tecnici dipendenti dal Ministero, in numero non superiore a venti unità.

I regolamenti sono trasmessi al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'approvazione.

L'articolo 10 riguarda la dotazione del personale dell'Istituto, la cui consistenza è definita nella tabella A annessa allo schema.

L'articolo 11 prevede la possibilità per l'Istituto, come già fatto con il decreto legislativo n. 258 del 1999 e con il relativo regolamento attuativo emanato con il Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313 di avvalersi, con oneri a proprio carico, di personale comandato, in numero comunque non superiore a dieci unità.

L'articolo 12 prevede la possibilità per l'Istituto – confermandosi anche in questo caso alcune norme del precedente ordinamento – di avvalersi, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e in relazione a motivate esigenze, di esperti di alta qualificazione, attraverso contratti di prestazione d'opera. I relativi criteri sono definiti con il regolamento di amministrazione, contabilità e finanza di cui all'articolo 7.

L'articolo 13 indica le tipologie di risorse attraverso le quali l'Istituto provvede a realizzare i propri compiti.

L'articolo 14 reca la norma finanziaria. Essa prevede un finanziamento complessivo in favore dell'Istituto di euro 7.306.00,00 per l'anno 2004 e di euro 10.360.000,00 a decorrere dall'anno 2005.

L'articolo 15 reca le disposizioni transitorie e finali.

RELAZIONE TECNICA

Lo schema di decreto legislativo in esame prevede l'istituzione del servizio nazionale del sistema di istruzione e formazione e, in funzione di tale finalità, viene riordinato l'Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema di Istruzione e di Formazione di cui al decreto Legislativo n. 258/1999, di seguito denominato "Istituto".

I maggiori oneri finanziari derivanti, dalla realizzazione degli obiettivi prefissati vengono stimati in complessivi euro 7.306.000 per l'anno 2004 e euro 10.360.000, a decorrere dall'anno 2005.

Al fine di consentire i necessari riscontri, si forniscono gli elementi costitutivi della spesa riferita ai seguenti articoli del provvedimento:

Articolo 3

- La **lettera a)**, del comma 1 prevede che l'Istituto effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità

formativa delle istituzioni di istruzione e di istruzione e formazione professionale. Per detta attività si ipotizza la spesa per:

- progettazione e produzione questionari	€	700.000	
- servizi connessi alla stampa, lettura ottica e spedizione dei questionari	€	2.100.000	
- seminari di formazione	€	600.000	
- materiale informatico e tecnologico	€	<u>1.700.000</u>	€ 5.100.000

• La **lettera b)** del medesimo comma 1 stabilisce che alla gestione delle prove degli esami di Stato provvede l'Istituto Nazionale di valutazione. Per l'espletamento di detta attività si stima una spesa di € 400.000

• La **lettera e)** prevede che l'Istituto assume iniziative rivolte ad assicurare la partecipazione italiana a progetti di ricerca europea ed internazionale in campo valutativo. Per detta attività si ipotizza una spesa di..... € 700.000

• Le **lettere c), d) ,f) e g)** indicano i restanti compiti che l'Istituto è chiamato a svolgere nel quadro delle proprie finalità istituzionali. Rispetto alle funzioni attribuite all'Istituto dalla vigente legislazione sono da registrare, come nuove, l'attività di ricerca e l'attività di formazione del personale docente e dirigente, volta alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'Istituto medesimo. Relativamente all'attività di ricerca si precisa che il provvedimento prevede, all'articolo 10 e nella tabella A ivi indicata, una specifica dotazione organica da destinare all'attività in questione, mentre per quanto attiene alla formazione del personale la spesa viene fissata nella misura massima di 600.000 euro ed è espressamente prevista tra gli oneri stimati per l'istituzione

del Servizio Nazionale di valutazione, di cui alla precedente lettera a);

➤ *Articolo 9*

• Il **comma 4** prevede che l'Istituto si avvale di personale ispettivo tecnico, in numero non superiore a 20 unità, dipendente dal Ministero con trattamento economico a carico del Ministero medesimo. In merito si precisa che le previste 20 unità corrispondono al numero degli ispettori che attualmente sono impegnati nella predisposizione e gestione degli esami di Stato, competenza questa trasferita all'Istituto, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del provvedimento in questione. Si tratta, quindi, di mettere a disposizione dell'Istituto le risorse umane necessarie per l'attività di che trattasi, oltre le risorse finanziarie stimate con riferimento all'attività indicata nella citata lettera b) del comma 1 dell'articolo 3;

➤ *Articolo 10*

L'articolo stabilisce che la dotazione organica del personale dell'Istituto è definita nella Tabella A allegata al decreto; la stessa è così strutturata:

- Personale con qualifica di dirigente amministrativo (2 unità);
- Personale tecnico, specialistico e di ricerca (24 unità);
- Personale dei servizi amministrativi ed informatici (22 unità).

• Ai fini del calcolo della spesa occorre tener presente che l'articolo 7 del contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti di contrattazione, per il quadriennio 2002/2005, sottoscritte in data 18 dicembre 2002, ha stabilito che il personale dell'Istituto va ricompreso, ai fini della contrattazione collettiva, nel comparto del personale delle Istituzioni e degli Enti di

ricerca e sperimentazione.

L'onere complessivo stimato per il trattamento economico delle suddette unità di personale, compresi gli oneri a carico dello Stato, e la cui specifica è riportata nelle Tabelle 1 e 2, allegate e che fanno parte integrante della presente relazione tecnica, ammonta a..... € 2.254.000

Alla suddetta spesa di personale deve essere aggiunto l'onere per il trattamento economico del direttore generale di cui all'articolo 8. Attualmente il trattamento economico corrisposto al "Direttore", al lordo degli oneri a carico dello Stato, ammonta a..... € 126.000

➤ *Articoli 11 e 12*

I commi 1 degli articoli 11 e 12 prevedono la possibilità di avvalersi da parte dell'Istituto, nei limiti consentiti dalle proprie disponibilità di bilancio e, comunque, per ciascuno degli articoli in un numero non superiore a dieci unità di personale comandato e di esperti. La spesa prevista viene quantificata in..... € 400.000

➤ *Articolo 15*

Il comma 6 dell'articolo 15 stabilisce che il compenso da corrispondere al Presidente ed ai componenti del Comitato direttivo e del Collegio dei revisori dei conti è determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Attualmente per gli organi dell'Istituto (Presidente, Consiglio di amministrazione, Collegio dei revisori dei conti e Comitato tecnico scientifico) la spesa ammonta a complessivi euro 75.000, ivi compresi i gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute dei diversi organi. Ciò premesso, poiché si ritiene che nella determinazione delle misure dei

compensi si dovrà tener conto delle nuove funzioni attribuite all'Istituto; si ipotizza una spesa di..... € 190.000

Sono poi da considerare gli oneri per le voci di spesa sottoindicate con i relativi importi:

	€ 600.000
- acquisto di beni di consumo e servizi	€ 200.000
- investimenti (macchine, attrezzature, etc.)	€ 360.000
- missioni, buoni pasto, etc.	<u>€ 30.000</u>
- oneri diversi	
	€ 10.360.000

Totale complessivo delle spese

Tenuto conto dei tempi tecnici necessari per il completamento dell'iter del provvedimento è da ritenere che le spese per la gestione delle prove degli esami di Stato (cfr. articolo 3, comma 1, lettera b)), le spese relative al personale della dotazione organica (cfr. articolo 10) e quelle relative al personale comandato e agli esperti (cfr. articoli 11 e 12), decorreranno soltanto dall'anno 2005. Conseguentemente, si quantifica per ciascuno degli anni sottoindicati, l'onere complessivo:

anni	2004	2005	2006
spesa	7.306.000	10.360.000	10.360.000

Alla copertura del maggior onere come sopra stimato, pari a euro 7.306.000 per l'anno 2004 e ad euro 10.360.000 a decorrere dall'anno 2005, si fa fronte mediante parziale utilizzo dello stanziamento disposto dall'articolo 3, comma 92, della legge finanziaria del 2004. Si precisa che detto utilizzo è pienamente compatibile con le altre finalità indicate nel citato comma 92.

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per
gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468

quantificazione oneri positiva negativa
copertura finanziaria positiva negativa

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

19 APR. 2004



f. h.

lu

[Handwritten signature]

Schema di decreto legislativo concernente "Istituzione del Servizio Nazionale di valutazione del sistema di istruzione e di istruzione e formazione nonché riordino dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53".

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 1, commi 1, 2 e 3, l'articolo 2 e l'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) della legge 28 marzo 2003, n.53;

VISTO l'articolo 3, comma 92, lettera d) della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

VISTO il decreto legislativo 20 luglio 1999, n.258;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n.313;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

ACQUISITO il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica espresso, rispettivamente, in data..... e in data

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione.....;

SULLA PROPOSTA del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

EMANA

il seguente decreto legislativo



Art. 1

Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione e di formazione

1. Ai fini del progressivo miglioramento e dell'armonizzazione della qualità del sistema educativo di istruzione e di formazione definito a norma della legge 28 marzo 2003, n.53, è istituito il Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione e di formazione con l'obiettivo di valutare l'efficienza e l'efficacia del sistema di istruzione e di istruzione e formazione professionale, inquadrando la valutazione nel contesto internazionale. Per la formazione professionale tale valutazione concerne esclusivamente i livelli essenziali di prestazione come definiti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c) e comma 2 della legge 28 marzo 2003, n.53 ed è effettuata tenuto conto degli altri soggetti istituzionali che già operano a livello nazionale nel settore della valutazione delle politiche nazionali finalizzate allo sviluppo delle risorse umane.

2. Al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 concorrono l'Istituto nazionale di valutazione di cui all'articolo 2, e le istituzioni scolastiche e formative. Le istituzioni scolastiche, nonché le istituzioni formative limitatamente ai livelli essenziali di prestazione, forniscono all'Istituto nazionale di valutazione i dati dallo stesso richiesti.



h

Art. 2

Riordino dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione

1. Per i fini di cui all'articolo 1 l'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione di cui al decreto legislativo 20 luglio 1999, n 258 è riordinato, secondo le disposizioni del presente decreto ed assume la denominazione di "Istituto Nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e di formazione" (INVALSI), di seguito denominato "Istituto".
2. L'Istituto è ente di ricerca con personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, contabile, patrimoniale, regolamentare e finanziaria.
3. L'Istituto è soggetto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, di seguito denominato "Ministero". Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato "Ministro" individua, con periodicità almeno triennale, le priorità strategiche delle quali l'Istituto tiene conto per programmare la propria attività. A tal fine il Ministro provvede:
 - a) con propria direttiva, relativamente al sistema dell'istruzione;
 - b) con apposite linee guida definite d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, previo concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, relativamente al sistema dell'istruzione e formazione professionale. Il Ministro emana altresì specifiche direttive connesse agli obiettivi generali delle politiche educative nazionali.



Art. 3

Compiti dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e di formazione

1. L'Istituto:

- a) effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni di istruzione e di istruzione e formazione professionale, anche nel contesto dell'apprendimento permanente. Per la formazione professionale le verifiche concernono esclusivamente i livelli essenziali di prestazione come definiti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c) e comma 2 della legge 28 marzo 2003, n.53 e sono effettuate tenuto conto degli altri soggetti istituzionali che già operano a livello nazionale nel settore della valutazione delle politiche nazionali finalizzate allo sviluppo delle risorse umane;
- b) predispone, nell'ambito delle prove previste per l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione, per la loro scelta da parte del Ministro, le prove a carattere nazionale, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno di ciascun ciclo, e provvede alla gestione delle prove stesse, secondo le disposizioni emanate in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera c della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- c) svolge attività di ricerca, nell'ambito delle sue finalità istituzionali;
- d) svolge attività di valutazione sulle iniziative di orientamento e di contrasto della dispersione scolastica e formativa;
- e) assume iniziative rivolte ad assicurare la partecipazione italiana a progetti di ricerca europea e internazionale in campo valutativo;
- f) svolge attività di supporto e assistenza tecnica all'amministrazione scolastica, alle Regioni, agli Enti territoriali, e alle singole istituzioni scolastiche e formative per la realizzazione di autonome iniziative di monitoraggio, valutazione e autovalutazione;

- g) svolge attività di formazione del personale docente e dirigente della scuola, connessa ai processi di valutazione e di autovalutazione delle istituzioni scolastiche.

2. Gli esiti delle attività svolte ai sensi del comma 1 sono oggetto di apposite relazioni al Ministro, che ne dà comunicazione alla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le relazioni riferiscono sui risultati e possono segnalare indicatori ritenuti utili al miglioramento della qualità complessiva del Sistema. Relativamente al sistema della formazione professionale tali indicatori sono definiti previa intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Agli esiti di verifica il Ministero, nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali, assicura idonee forme di pubblicità e conoscenza.

3. Il Ministro relaziona al Parlamento, con cadenza triennale, sugli esiti della valutazione.

4. L'Istituto pubblica ogni anno un rapporto sull'attività svolta.

Art. 4
Organi

1. Gli organi dell'Istituto sono:
 - a) Il Presidente
 - b) Il Comitato direttivo
 - c) Il Collegio dei revisori dei conti.



Art. 5

Presidente

1. Il Presidente, scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e con adeguate conoscenze dei sistemi di istruzione e formazione e dei sistemi di valutazione in Italia e all'estero, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, con le stesse modalità, per un ulteriore triennio.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto. Il Presidente:

- a) convoca e presiede le riunioni del Comitato direttivo, stabilendone l'ordine del giorno;
- b) formula, nel rispetto delle priorità strategiche individuate dalle direttive e dalle linee-guida di cui all'articolo 2, comma 3, le proposte al Comitato direttivo ai fini dell'approvazione del programma annuale dell'Istituto e della determinazione degli indirizzi generali della gestione;
- c) sovrintende alle attività dell'Istituto;
- d) formula al Comitato direttivo la proposta per il conferimento dell'incarico di direttore generale dell'Istituto e adotta il conseguente provvedimento;
- e) presenta al Ministro le relazioni di cui all'articolo 3, comma 4;
- f) in caso di urgenza adotta provvedimenti di competenza del Comitato direttivo, da sottoporre a ratifica nella prima riunione successiva del Comitato stesso.

Art. 6

Comitato direttivo

1. Il Comitato direttivo è composto dal Presidente e da cinque membri, scelti tra esperti nei settori di competenza dell'Istituto, e nominati dal Ministro, di cui uno designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed uno dal Presidente della Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997 n.281.
2. Il Comitato direttivo, su proposta del Presidente:
 - a) approva, nel rispetto delle direttive del Ministro e delle linee guida di cui all'articolo 2 comma 3, il programma annuale delle attività dell'Istituto, fissando altresì linee prioritarie e criteri metodologici, modulabili anche nel tempo, per lo svolgimento delle verifiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
 - b) esamina i risultati delle verifiche periodiche e sistematiche svolte dall'area tecnica di cui all'articolo 9, comma 2, nonché le relazioni di cui all'articolo 3, comma 4;
 - c) determina gli indirizzi della gestione;
 - d) delibera il bilancio di previsione e le relative eventuali variazioni, ed il conto consuntivo;
 - e) delibera l'affidamento dell'incarico di direttore generale dell'istituto ed il relativo trattamento economico;
 - f) valuta i risultati dell'attività del direttore generale e la conformità della stessa rispetto agli indirizzi, adottando le relative determinazioni;
 - g) delibera i regolamenti dell'istituto;
 - h) delibera in ordine ad ogni altra materia attribuitagli dai regolamenti dell'Istituto.
3. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), e dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286, il Comitato stabilisce le modalità operative del controllo strategico e, in base a tale controllo, individua le cause dell'eventuale mancata rispondenza-dei risultati agli obiettivi e delibera i necessari interventi correttivi.
4. Il Comitato direttivo dura in carica tre anni e può essere confermato per un altro triennio. In caso di dimissione o comunque di cessazione dalla carica di



uno dei componenti del Comitato, il componente subentrante resta in carica fino alla scadenza della durata in carica del predetto organo.

Art. 7

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti effettua le verifiche di regolarità amministrativa e contabile a norma del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Il Collegio svolge altresì i compiti previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.

2. Il Collegio si compone di tre membri effettivi e tre supplenti, nominati con decreto del Ministro, di cui uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze. I componenti effettivi designano al loro interno, nella prima riunione del Collegio, il Presidente. Il Collegio dura in carica quattro anni e può essere confermato per un altro quadriennio.



Art. 8

Direttore generale

1. Il direttore generale, nel rispetto degli indirizzi della gestione determinati dal comitato direttivo, è responsabile del funzionamento dell'Istituto, dell'attuazione del programma, dell'esecuzione delle deliberazioni del comitato direttivo, dell'attuazione dei provvedimenti del presidente e della gestione del personale. A tal fine adotta gli atti di gestione, compresi quelli che impegnano l'Istituto verso l'esterno. Egli partecipa alle riunioni del comitato direttivo, senza diritto di voto; tale partecipazione è esclusa quando il comitato ne valuta l'attività.

2. Il direttore generale, tra l'altro, nell'esercizio dei suoi compiti:

- a) predispone, in attuazione del programma dell'Istituto, il bilancio di previsione e le relative eventuali variazioni nonché il conto consuntivo;
- b) assicura le condizioni per il più efficace svolgimento delle attività e per la realizzazione dei progetti previsti nel programma;
- c) adotta gli atti di organizzazione degli uffici e delle articolazioni strutturali dell'Istituto previste dal regolamento di organizzazione e funzionamento di cui all'articolo 7, assegnando il relativo personale;
- d) stipula i contratti di prestazione d'opera e di ricerca necessari per la realizzazione dei progetti previsti dal programma annuale, sulla base dei criteri fissati nel regolamento di cui alla lettera c).

3. Il direttore generale è scelto tra persone di qualificata e comprovata professionalità ed esperienza amministrativa e gestionale. Il suo rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato. Il relativo incarico è conferito dal presidente, previa delibera del comitato direttivo, è di durata non superiore a un triennio, è rinnovabile ed in ogni caso cessa, se non rinnovato, decorsi 90 giorni dalla scadenza dell'incarico del Presidente.



Art. 9

Regolamenti e principi di organizzazione

1. L'Istituto si dota dei seguenti regolamenti:
 - a) regolamento di organizzazione e funzionamento;
 - b) regolamento di amministrazione, contabilità e finanza.
2. Il regolamento di cui al comma 1 lettera a) definisce l'organizzazione dell'Istituto sulla base del principio di separazione tra compiti e responsabilità di indirizzo e programmazione e compiti e responsabilità di gestione, prevedendo un'area dei servizi amministrativi ed informatici ed un'area tecnica della valutazione che, in attuazione del programma di attività approvato dal comitato direttivo dell'Istituto e secondo i criteri metodologici definiti, svolge le verifiche periodiche e ne comunica gli esiti al comitato stesso; lo stesso regolamento provvede in particolare alla ripartizione dei posti della dotazione organica del personale, di cui alla tabella A, tra le aree, i livelli ed i profili professionali, a disciplinare il reclutamento del medesimo personale attraverso procedure concorsuali pubbliche, nel rispetto delle norme in materia di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, nonché a definire la disciplina relativa alle selezioni per i comandi di cui all'articolo 11.
3. Il regolamento di cui al comma 1, lettera b), elaborato nel rispetto dei principi contenuti nella legge 3 aprile 1997, n.94 e successive modificazioni, disciplina i criteri della gestione, le relative procedure amministrativo-contabili e finanziarie e le connesse responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza nell'erogazione della spesa ed il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio. Il regolamento disciplina altresì le procedure contrattuali, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell'Istituto e l'amministrazione del patrimonio.
4. Per lo svolgimento dei compiti attribuiti all'area tecnica della valutazione l'Istituto si avvale anche delle specifiche accertate professionalità del personale ispettivo tecnico dipendente dal Ministero, assegnato all'Istituto medesimo su richiesta dello stesso e con il trattamento economico a carico del Ministero, in numero non superiore a venti unità.
5. I regolamenti sono trasmessi, entro quindici giorni dalla loro adozione, al Ministro per l'approvazione, nei successivi sessanta giorni, previo parere favorevole del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della funzione pubblica.



Art. 10
Personale

1. La dotazione organica del personale dell'Istituto è definita nella tabella A allegata al presente decreto, da articolare in aree, profili e livelli professionali con il regolamento di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a).

Art. 11

Personale comandato

1. L'Istituto può avvalersi, con oneri a proprio carico, nei limiti consentiti dalle proprie disponibilità di bilancio, e in numero comunque non superiore a dieci unità, di personale amministrativo, tecnico e di ricerca, in posizione di comando, proveniente dall'amministrazione dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dalla scuola o da altre amministrazioni dello Stato, dalle università, da enti pubblici compresi nel comparto della ricerca, dalle Regioni e dagli Enti locali.
2. I comandi del personale proveniente dalla scuola, non possono protrarsi per più di un quinquennio e non sono rinnovabili prima che sia decorso un intervallo di almeno tre anni. Essi decorrono dall'inizio dell'anno scolastico.
3. I comandi sono disposti attraverso apposite selezioni degli aspiranti, secondo la disciplina definita con il regolamento di cui all'articolo 9, comma 2.
4. Il servizio prestato in posizione di comando è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto.



Art. 12

Incarichi ad esperti

1. Nell'esercizio delle ordinarie attività istituzionali, l'Istituto può avvalersi, nei limiti consentiti dalle disponibilità di bilancio, e in relazione a particolari e motivate esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio, e in numero comunque non superiore a dieci unità, dell'apporto di esperti di alta qualificazione, previo conferimento di appositi incarichi.
2. L'Istituto assicura adeguate forme di pubblicizzazione dei contratti che intende stipulare, nonché congrui termini per la presentazione delle domande.

Art. 13

Patrimonio e risorse finanziarie

1. L'Istituto provvede ai propri compiti con:
 - a) redditi del patrimonio;
 - b) contributo ordinario dello Stato;
 - c) eventuali altri contributi, dello Stato, delle Regioni e degli enti locali;
 - d) eventuali contributi ed assegnazioni, da parte di soggetti o enti pubblici e privati, italiani e stranieri;
 - e) eventuali altre entrate, anche derivanti dall'esercizio di attività negoziali e contrattuali coerenti con le finalità dell'Istituto.



Art. 14

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente provvedimento, quantificati in complessivi euro 7.306.000 per l'anno 2004 e in euro 10.360.000,00 a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante l'utilizzazione di quota parte dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.



Art. 15

Disposizioni transitorie e finali

1. Il Presidente dell'Istituto ed i componenti degli organi di cui agli articoli, rispettivamente, 6 e 7 sono nominati entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Gli organi dell'Istituto previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313 restano in carica, nell'attuale composizione, fino alla nomina degli organi di cui al comma 1. Il Comitato direttivo adotta i regolamenti di cui all'articolo 9, entro sessanta giorni dal suo insediamento.
3. Fino alla data di approvazione del regolamento di amministrazione, contabilità e finanza, continuano ad applicarsi le norme di amministrazione e contabilità adottate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2000. Sono consentite le variazioni di bilancio eventualmente necessarie nel periodo transitorio.
4. Il personale in posizione di comando o utilizzato alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi degli articoli 10 e 15, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n.313 del 2000, presso l'Istituto nazionale per la valutazione di cui al decreto legislativo n. 258 del 1999, è confermato, a domanda, fino alla copertura dei posti a seguito dei concorsi per il reclutamento del personale di cui all'articolo 9, comma 2, da indire entro sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, secondo periodo del presente articolo.
5. Alla data di insediamento dei nuovi organi è abrogato l'articolo 1 del decreto legislativo del 1999, n.258 e cessano di applicarsi nei confronti dell'Istituto le restanti disposizioni del predetto decreto; dalla stessa data è altresì abrogato il decreto del Presidente della Repubblica n.313 del 2000.
6. Il compenso da corrispondere al Presidente ed ai componenti del Comitato direttivo e del Collegio dei revisori dei conti è determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
7. All'Istituto sono trasferiti i rapporti attivi e passivi in capo all'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI) di cui al decreto legislativo 20 luglio 1999, n.258.



Tabella A
(articolo 10, comma 1)

Dotazione organica del personale dell'Istituto

- a) dirigenti amministrativi: due unità;
- b) personale di ricerca: ventiquattro unità;
- c) personale dei servizi amministrativi ed informatici: ventidue unità.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Oggetto: Parere sullo schema di decreto legislativo recante: "Istituzione del Servizio nazionale del sistema di istruzione e formazione, nonché riordino dell'omonimo Istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53."

Repertorio atti n. 73 del 17 giugno 2004

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del

VISTO l'articolo 1, comma 2, della legge 28 marzo 2003 n. 53 il quale prevede che i decreti legislativi siano adottati, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Unificata;

VISTO lo schema di decreto legislativo in oggetto, trasmesso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 26 marzo 2004, nel testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 25 marzo u.s.;

CONSIDERATO che, nelle riunioni tecniche del 4 maggio e del 18 maggio u.s. sono stati acquisiti i documenti di osservazioni delle Regioni e delle Autonomie locali nei quali si è rilevata la non condivisione del provvedimento in esame, la cui impostazione non svilupperebbe l'integrazione fra i principi fondanti di un sistema educativo di istruzione e formazione che si vuole unitario prefigurando un aspetto centralistico e non invece un sistema di valutazione fondato sull'interazione e l'integrazione dei diversi soggetti;

RILEVATO che, nella seduta di questa Conferenza del 20 maggio 2004, le Regioni e le Autonomie locali hanno chiesto il rinvio dell'esame del provvedimento in oggetto e l'avvio di un Tavolo di confronto tecnico-politico per affrontare le varie questioni emerse nei predetti incontri tecnici;

RILEVATO che tale approfondimento è stato esperito nell'incontro del 9 giugno u.s., nel corso del quale le Regioni, congiuntamente ad ANCI e UPI hanno confermato quanto già espresso nella seduta della Conferenza Unificata del 20 maggio u.s. formalizzando in un documento alcune proposte emendative al provvedimento in esame, sulle quali i rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si sono riservati una verifica;

VISTA la nota dell'11 giugno u.s. con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha comunicato di non ritenere accoglibili le suddette proposte emendative delle Regioni e delle Autonomie locali, nonché la nota del 14 giugno u.s. con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha espresso la propria contrarietà in ordine alle suddette proposte emendative modificative delle norme relative a materie di propria competenza, in particolare relativamente all'articolo 1 e all'articolo 3, comma 1, lett. a) e comma 2;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI anche a nome dell'UNCEM hanno espresso **parere negativo**, salvo l'accoglimento delle osservazioni e degli emendamenti formalizzati in due documenti allegati sub A) e sub B);

RILEVATO che, nella medesima seduta il Sottosegretario di Stato all'istruzione ha dato lettura di alcune modifiche al provvedimento in esame formalizzati in un documento (sub C) effettuate sulla scorta delle richieste delle Regioni e delle Autonomie locali;

RILEVATO altresì che il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province ha reso noto che, in relazione dell'accoglimento da parte del Governo di alcuni emendamenti, il parere delle Regioni non è unitario ma si articola in due distinte posizioni che rappresentano differenti valutazioni delle Regioni, così rappresentate:

- A) **parere favorevole** delle Regioni: Lombardia, Molise, Lazio, Liguria, Veneto, Piemonte, Puglia, Provincia autonoma di Trento;
- B) **parere negativo** delle Regioni: Campania, Emilia -Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria;

ESPRIME PARERE

nei termini di cui in premessa sullo schema di decreto legislativo recante: "Istituzione del Servizio nazionale del sistema di istruzione e formazione, nonché riordino dell'omonimo Istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53.

IL SEGRETARIO
Dott. Riccardo Carpino

R. Carpino



IL PRESIDENTE
Sen. Prof. Enrico La Loggia

Enrico La Loggia

cu

32



CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

17/6/04
Convegno
in sede
P. Cooper
ALL. A

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE "ISTITUZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE, NONCHÉ RIORDINO DELL'OMONIMO ISTITUTO, A NORMA DEGLI ARTICOLI 1 E 3 DELLA LEGGE 28 MARZO 2003, N.53"

Punto 2) O.d.g. Conferenza Unificata

Le Regioni, acquisita la nota del Miur recante osservazioni al documento presentato dalle stesse in sede di gruppo tecnico-politico tenutosi presso la Segreteria della Conferenza Unificata lo scorso 9 giugno, prendono atto del mancato accoglimento delle richieste ritenute fondamentali.

Evidenziano che la legge n. 53/2003 non prevede la delega all'istituzione del "Servizio nazionale di valutazione", bensì all'emanazione di norme generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, mentre esplicita chiaramente la delega a rideterminare le funzioni e la struttura dell'attuale INVALSI.

Ribadiscono la necessità che lo stesso decreto vada sottoposto all'intesa della Conferenza Unificata in quanto, intendendo definire il Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione e formazione professionale, interviene, contrariamente a quanto sostenuto dal Miur, nella materia di istruzione e formazione. Al riguardo il documento del Miur non tiene conto della proposta conciliativa presentata nella suddetta riunione, di avviare in tempi brevi un percorso di collaborazione istituzionale per la definizione del servizio/sistema di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione attraverso una strategia di intese e di raccordo, stralciando il riordino dell'INVALSI.

Ritengono improponibile, pertanto, che l'istituzione del Servizio nazionale di valutazione coincida col riordino dell'INVALSI.

Denunciano ancora l'assimilazione della competenza statale a dettare i livelli essenziali delle prestazioni con la definizione degli standard minimi formativi di cui all'articolo 7, comma 1 lettera c) della Legge 53 del 2003.

Ritengono inaccettabile che la valutazione della "qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative" in un sistema a legislazione concorrente escluda un percorso di condivisione con le Regioni e gli Enti locali.

Per quanto sopra esposto, le Regioni esprimono una valutazione negativa sul provvedimento in oggetto, salvo l'accoglimento degli emendamenti già presentati in sede di gruppo tecnico-politico tenutosi presso la Segreteria della Conferenza Unificata lo scorso 9 giugno e che si allegano, ivi compresi la modifica del Titolo dello schema di decreto in esame ed un emendamento volto a salvaguardare le prerogative delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Roma, 17 giugno 2004

ALLEGATO

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE "ISTITUZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE, NONCHÉ RIORDINO DELL'OMONIMO ISTITUTO, A NORMA DEGLI ARTICOLI 1 E 3 DELLA LEGGE 28 MARZO 2003, N.53"

Le Regioni confermano quanto già espresso nel documento presentato in Conferenza Unificata il 20 maggio 2004 ed, in particolare, la necessità che il provvedimento, incidendo sulle competenze regionali in materia di istruzione e formazione professionale, venga assunto **previa intesa con la Conferenza Unificata**.

Nel merito rilevano che la legge n. 53/2003 non prevede la delega all'istituzione del "Servizio nazionale di valutazione", bensì all'emanazione di norme generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, mentre esplicita chiaramente la delega a rideterminare le funzioni e la struttura dell'attuale INVALSI. Lo schema di decreto, inoltre, non definisce il "Servizio nazionale di valutazione" che si prefigge di istituire.

Le Regioni, convenendo tuttavia sulla necessità – in un contesto di autonomie e di competenze differenziate ai diversi livelli istituzionali – di costruire in tempi brevi un sistema di valutazione fondato sull'interazione e l'integrazione dei diversi soggetti, ritengono che tale sistema vada impostato, successivamente alla completa realizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione di cui alla legge n. 53/2003, attraverso una strategia di intese e di raccordo fra i diversi soggetti istituzionali competenti, nel rispetto di ruoli e funzioni.

Al fine, comunque, **di consentire il riordino dell'Istituto Nazionale di Valutazione (INVALSI)**, ne propongono la ridefinizione in termini di istituto autonomo, in considerazione delle nuove funzioni ad esso affidate dall'art. 3 della legge n. 53/2003 ed in coerenza con l'impianto del sistema di valutazione sopraindicato. In tale ipotesi, segnalano la necessità di intervenire con emendamenti all'art. 2 (soppressione della vigilanza del MIUR) e ai correlati articoli 3, 5, 6, 7 e 9 dello schema di decreto.

In subordine alla proposta, propongono i seguenti emendamenti al provvedimento in esame:

Modificare il **titolo** dello schema di decreto legislativo nel modo seguente:

"Schema di decreto legislativo recante riordino dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione"

Articolo 1:


eliminare l'articolo.

Articolo 2:

primo comma: sostituire le parole "Per i fini di cui all'articolo 1" con le seguenti: "Ai fini del progressivo miglioramento e dell'armonizzazione della qualità del sistema educativo di istruzione e di formazione definito a norma della legge 28 marzo 2003, n.53....";

terzo comma, lettera b): sostituire le parole "d'intesa con la Conferenza Unificata" con le seguenti "con accordo in Conferenza Unificata";

L'ultimo periodo della lettera b), previi approfondimenti e chiarimenti, potrebbe costituire un nuovo comma.



Articolo 3

Nel titolo dell'articolo, dopo le parole "del sistema", aggiungere la parola "educativo";

comma 1, lettera a): sostituire la lettera a) nel seguente modo. "a): *effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative.*"

comma 1, lettera d): aggiungere alla fine del periodo le parole "nel rispetto delle competenze di cui al Decreto legislativo n. 112 del 1998";

comma 2: eliminare il terzo periodo "Relativamente al sistema..... n. 281".

Nel quarto periodo sostituire le parole "Agli esiti di verifica" con le parole "A tali esiti";

Articolo 6

reformulare il comma 1 come segue: "Il Comitato direttivo è composto dal Presidente e da otto componenti di cui tre scelti tra esperti nei settori di competenza dell'Istituto e nominati dal Ministro, uno designato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, due designati dalle Regioni, uno designato dall'ANCI e uno designato dall'UPI";

Aggiungere un comma 1 bis così formulato: "Il Comitato direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e ogni volta che sia richiesto da almeno tre componenti";

Aggiungere un comma 4bis, così formulato: "4bis. Il Comitato direttivo adotta un regolamento che ne disciplina le modalità di funzionamento".

Articolo 7:

Al comma 2, dopo le parole "Ministero dell'economia e delle finanze" aggiungere le parole "e uno effettivo e uno supplente designati dalla Conferenza Unificata"

Articolo 11

commi 1 e 2: sostituire la parola "scuola" con le parole "istituzioni scolastiche".

Articolo 13 bis

Si propone di inserire il seguente articolo:


"Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto secondo le competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione e dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3."

Si propone altresì di mantenere un Comitato scientifico (di cui all'art. 5 del DPR 313/2000), con funzioni di collaborazione per la predisposizione del previsto programma annuale e per la valutazione delle attività.





ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COMUNI
ITALIANI



**CONFERENZA UNIFICATA
17 giugno 2004**

Punto 2) all'ordine del giorno

***PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE:
"ISTITUZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE DEL SISTEMA DI
ISTRUZIONE E FORMAZIONE, NONCHE'
RIORDINO DELL'OMONIMO ISTITUTO, A NORMA DEGLI ARTICOLI 1 E 3
DELLA LEGGE 28 MARZO 2003, N. 53***

L'ANCI e l'UPI acquisita la nota del Miur recante osservazioni al documento presentato dalle stesse in sede di gruppo tecnico tenutosi presso la Segreteria della Conferenza Unificata lo scorso 9 giugno, prendono atto del mancato accoglimento delle richieste ritenute fondamentali.

Evidenziano che la legge n. 53/2003 non prevede la delega all'istituzione del "Servizio nazionale di valutazione", ma a riordinare e rideterminare le funzioni e la struttura dell'attuale INVALSI.

Ribadiscono la necessità che lo stesso decreto vada sottoposto all'intesa della Conferenza Unificata in quanto, la definizione del Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione e formazione professionale, interviene nella materia di istruzione e formazione.

Ritengono improponibile, pertanto, che l'istituzione del Servizio nazionale di valutazione coincida col riordino dell'INVALSI.


Denunciano ancora l'assimilazione della competenza statale a dettare i livelli essenziali delle prestazioni con la definizione degli standard minimi formativi di cui all'articolo 7, comma 1 lettera c) della Legge 53 del 2003.

Ritengono inaccettabile che la valutazione della "qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative" in un sistema a legislazione concorrente escluda un percorso di condivisione con le Regioni e gli Enti locali.

Per quanto sopra esposto, l'ANCI e l'UPI esprimono una valutazione negativa sul provvedimento in oggetto, salvo l'accoglimento degli emendamenti già presentati in sede di gruppo tecnico-politico tenutosi presso la Segreteria della Conferenza Unificata lo scorso 9 giugno e che si allegano, ivi compresa la modifica del Titolo dello schema di decreto in esame.



ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COMUNI
ITALIANI



**EMENDAMENTI SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
RECANTE: "ISTITUZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE DEL SISTEMA DI
ISTRUZIONE E FORMAZIONE, NONCHE'
RIORDINO DELL'OMONIMO ISTITUTO, A NORMA DEGLI ARTICOLI 1 E 3
DELLA LEGGE 28 MARZO 2003, N. 53**

L'ANCI e l'UPI confermano quanto già espresso nel documento presentato in Conferenza Unificata il 20 maggio 2004 ed, in particolare, la necessità che il provvedimento, incidendo sulle competenze regionali in materia di istruzione e formazione professionale, venga assunto **previa intesa con la Conferenza Unificata**.

Nel merito rilevano che la legge n. 53/2003 non prevede la delega all'istituzione del "Servizio nazionale di valutazione", bensì all'emanazione di norme generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, mentre esplicita chiaramente la delega a rideterminare le funzioni e la struttura dell'attuale INVALSI. Lo schema di decreto, inoltre, non definisce il "Servizio nazionale di valutazione" che si prefigge di istituire.

L'ANCI e l'UPI, convenendo tuttavia sulla necessità – in un contesto di autonomie e di competenze differenziate ai diversi livelli istituzionali – di costruire in tempi brevi un sistema di valutazione fondato sull'interazione e l'integrazione dei diversi soggetti, ritengono che tale sistema vada impostato, successivamente alla completa realizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione di cui alla legge n. 53/2003, attraverso una strategia di intese e di raccordo fra i diversi soggetti istituzionali competenti, nel rispetto di ruoli e funzioni.

Al fine, comunque, di consentire il riordino dell'Istituto Nazionale di Valutazione (INVALSI), ne propongono la ridefinizione in termini di istituto autonomo, in considerazione delle nuove funzioni ad esso affidate dall'art. 3 della legge n. 53/2003 ed in coerenza con l'impianto del sistema di valutazione sopraindicato. In tale ipotesi, segnalano la necessità di intervenire con emendamenti all'art. 2 (soppressione della vigilanza del MIUR) e ai correlati articoli 3, 5, 6, 7 e 9 dello schema di decreto.


In subordine alla proposta, propongono i seguenti emendamenti al provvedimento in esame:
Modificare il titolo dello schema di decreto legislativo nel modo seguente:

"Schema di decreto legislativo recante riordino dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione"

Articolo 1: eliminare l'articolo.

Articolo 2: primo comma: sostituire le parole "Per i fini di cui all'articolo 1" con le seguenti: "Ai fini del progressivo miglioramento e dell'armonizzazione della qualità del sistema educativo di istruzione e di formazione definito a norma della legge 28 marzo 2003, n. 53...";

terzo comma, lettera b): sostituire le parole "d'intesa con la Conferenza Unificata" con le seguenti "con accordo in Conferenza Unificata";



L'ultimo periodo della lettera b), previi approfondimenti e chiarimenti, potrebbe costituire un nuovo comma.

Articolo 3 Nel titolo dell'articolo, dopo le parole "*del sistema*", aggiungere la parola "*educativo*";

comma 1, lettera a): sostituire la lettera a) nel seguente modo. "*a): effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative.*".

comma 1, lettera d): aggiungere alla fine del periodo le parole "*nel rispetto delle competenze di cui al Decreto legislativo n. 112 del 1998*";

comma 2: eliminare il terzo periodo "*Relativamente al sistema... .. n. 28 I*".

Nel quarto periodo sostituire le parole "*Agli esiti di verifica*" con le parole "*A tali esiti*";

Articolo 6 riformulare il comma 1 come segue: "**Il Comitato direttivo è composto dal Presidente e da otto componenti di cui tre scelti tra esperti nei settori di competenza dell'Istituto e nominati dal Ministro, uno designato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, due designati dalle Regioni, uno designato dall'ANCI e uno designato dall'UPP**";

Aggiungere un comma 1 bis così formulato: "*Il Comitato direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e ogni volta che sia richiesto da almeno tre componenti*";

Aggiungere un comma 4bis, così formulato: "*4bis. Il Comitato direttivo adotta un regolamento che ne disciplina le modalità di funzionamento*".


Articolo 7: Al comma 2, dopo le parole "*Ministero dell'economia e delle finanze*" aggiungere le parole "*e uno effettivo e uno supplente designati dalla Conferenza Unificata*"

Articolo 11 commi 1 e 2: sostituire la parola "*scuola*" con le parole "*istituzioni scolastiche*".

Si propone altresì di mantenere un Comitato scientifico (di cui all'art. 5 del DPR 313/2000), con funzioni di collaborazione per la predisposizione del previsto programma annuale e per la valutazione delle attività.



17/6/04 Consiglio in seduta
del 17/6/04



ALL. C

SEDUTA DEL 17 GIUGNO 2004

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante "Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione e formazione, nonché riordino dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione, ai norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003 n.53"

CONFERENZA UNIFICATA

In relazione allo schema di decreto legislativo in oggetto, il Governo dichiara la propria disponibilità ad apportare al testo del provvedimento le seguenti modifiche:

Intitolazione dello schema

- sostituire l'intitolazione dello schema con la seguente: "Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione"; la parola "educativo" conseguentemente va inserita in tutte le altre parti del testo dove è riportata l'espressione "sistema di istruzione e formazione";

Articolo 1:

- sostituire l'articolo 1 con il seguente:

"Art. 1

Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione

1. Ai fini del progressivo miglioramento e dell'armonizzazione della qualità del sistema educativo di istruzione e di formazione definito a norma della legge 28 marzo 2003, n. 53, è istituito il Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione e di formazione con l'obiettivo di valutare l'efficienza e l'efficacia del sistema di istruzione e di istruzione e formazione professionale, inquadrando la valutazione nel contesto internazionale. Per la^{VF}formazione professionale tale valutazione concerne esclusivamente i livelli essenziali di prestazione ed è effettuata tenuto conto degli altri soggetti istituzionali che già operano a livello nazionale

nel settore della valutazione delle politiche nazionali finalizzate allo sviluppo delle risorse umane.

2. Al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 concorrono l'Istituto nazionale di valutazione di cui all'articolo 2, le istituzioni scolastiche e formative, nonché le Regioni, le Province ed i Comuni in relazione ai rispettivi ambiti di competenza. L'Istituto nazionale di valutazione di cui all'articolo 2, le istituzioni scolastiche e formative, le Regioni, le Province ed i Comuni provvedono al coordinamento delle rispettive attività e servizi in materia di valutazione dell'offerta formativa attraverso accordi ed intese volti alla condivisione dei dati e delle conoscenze.

3. Ai fini di cui al comma 2 l'Istituto nazionale di valutazione di cui all'articolo 2, le istituzioni scolastiche e formative, le Regioni, le Province ed i Comuni attivano le opportune procedure atte a favorire l'interoperabilità tra i loro sistemi informativi, in modo da poter scambiare con continuità dati ed informazioni riguardanti i sistemi di istruzione e di istruzione e formazione professionale, riducendo al tempo stesso duplicazioni e disallineamenti fra i dati stessi, ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 e successive modificazioni.

4. Ferma restando l'autonomia dell'Istituto nazionale di valutazione di cui all'articolo 2 e dei servizi di valutazione di competenza regionale, è istituito un Comitato tecnico permanente, con il compito di assicurare l'interoperabilità fra le attività e i servizi di valutazione."

Articolo 2:

- trasformare l'ultimo periodo della lettera b) del comma 3 in comma autonomo (come comma 4)

Articolo 3:

- rubrica: inserire, dopo la parola sistema, la parola "educativo";
- comma 1, lettera a): sopprimere le parole "come definiti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c) e comma 2 della legge 28 marzo 2003, n.53";
- comma 1, lettera d): sostituire la lettera con la seguente:

"d) studia le cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica con riferimento al contesto sociale ed alle tipologie dell'offerta formativa;"

Articolo 6:

- comma 1: sostituire il comma con il seguente:



“1. Il Comitato direttivo è composto dal Presidente e da sei membri, scelti tra esperti nei settori di competenza dell’Istituto, e nominati dal Ministro, di cui uno designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e due dal Presidente della Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.”

Articolo 11:

- ai commi 1 e 2 sostituire la parola “scuola” con le parole “istituzioni scolastiche”

- inserire, dopo l’articolo 13, il seguente:

“Articolo 13-bis

Disposizioni particolari per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano

1. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle valutazioni di loro competenza ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte II della Costituzione e dell’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3.”